## **Associazione Fabrizio Puzzo**

# **Statuto**

### Articolo 1: costituzione, denominazione, sede, durata

- **1.1** Per onorare la memoria di Fabrizio Puzzo, su iniziativa di Aldo Nereo Salerno, Francesco Scavello, Mario Abate, Settimio Artusi, Pasqualino Marsico, Domenico mandato e Denis Lombardi è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile un'associazione denominata "FABRIZIO PUZZO".
- **1.2** Successivamente alla costituzione altri soci possono aderire all'associazione apportando beni e capitali o assumendo impegni di carattere finanziario o pratico.
- 1.4 L'Associazione ha sede legale a Roggiano Gravina (CS) in via J. F. Kennedy N1.
- **1.5** L'associazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge.
- **1.6** L'associazione è disciplinata dallo statuto e per quanto da esso non previsto, dalle norme di legge. Possono essere emanati dal Consiglio Direttivo regolamenti interni per disciplinare in via esecutiva l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente.

## Articolo 2: scopi, settori di attività

- **2.1** L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi istituzionali:
  - a. promuovere, istituire, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, mostre, convegni, incontri e seminari, anche a carattere periodico, per valorizzare, tramandare, diffondere e conservare il patrimonio culturale, artistico, storico e musicale del nostro territorio, ricordando e prendendo da esempio Fabrizio, che nella sua breve seppur intensa vita ci ha aiutato a capire il valore della società e dell'amicizia per l'accrescimento sociale del nostro territorio.
  - b. contribuire ad iniziative promosse da altri enti e istituzioni (parrocchie, diocesi, scuole, fondazioni, associazioni, ecc);
  - c. Realizzare ogni anno il Fabrock, concerto di musica Rock; evento organizzato e gestito interamente dal consiglio direttivo, con ausilio pratico di tutta l'assemblea dei soci.
  - d. Favorire la formazione, in particolar modo nei giovani, di una coscienza sociale critica basata sulla collaborazione, sulla tolleranza, sull'interculturalità, sullo scambio leale, equo e solidale di contenuti, idee e beni, sulla sostenibilità di qualunque tipo di sviluppo per la comunità. Incentivare e promuovere la cooperazione culturale e professionale, nel pieno rispetto del diverso, razza, sesso, colore, religione;

e.	Organizzare eventi musicale di vario genere che possano accrescere la conoscenza in tale campo e aumentare la voglia di coltivare l'arte da perte di chi partecipa passivamente all'evento.
f.	Organizzare dei veri e propri Workshop con personaggi di spicco nella società dando ai giovani la possibilità di creare tavole rotonde di confronto nei confronti di ogni "insider";
g.	Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
h.	Organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni culturali, turistiche a livello locale, provinciale, nazionale ed internazionale;
i.	Facilitare la socializzazione, i rapporti e le relazioni di ogni genere allo scopo di migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone sia nella loro dimensione individuale che collettiva.

- 2.2 L'associazione non ha scopi di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o fondazioni o organizzazioni che per legge o statuto perseguano gli stessi scopi o scopi affini.
- **2.3** Nello svolgimento della propria attività finalizzata agli scopi istituzionali, l'associazione potrà avvalersi della collaborazione di altri enti e società sia di natura privata che pubblica, italiani o stranieri, addivenendo alla stipula di appositi accordi e convenzioni.
- **2.4** In occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi.

## Articolo 3: patrimonio, redditi

- **3.1** Il patrimonio dell'associazione è costituito:
  - a. dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi apporti deliberati dal Consiglio Direttivo;
  - b. dai contributi pubblici e privati e dalle elargizioni liberali destinate ad incrementare il patrimonio;
  - c. Dai contributi dei soci.

## Articolo 4: organi

**4.1** Sono organi dell'associazione: il Consiglio Direttivo; il Presidente e il Vice Presidente; il Segretario Generale; il Tesoriere.

#### **Articolo 5: Consiglio Direttivo**

- 5.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori.
- **5.2** Per la prima volta il Consiglio Direttivo, nonché il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario generale, vengono nominati con l'atto costitutivo e scelti tra i membri del consiglio direttivo
- **5.5** La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio. Tuttavia per i Consiglieri che svolgono particolari mansioni, il Consiglio Direttivo potrà prevedere e fissare un compenso.

## Articolo 6: il Presidente ed il Vice Presidente

- **6.1** Il Consiglio Direttivo nomina (tra i soci o tra il consiglio stesso) il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente i quali restano in carica per due esercizi.
- **6.2** Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento dell'associazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
- **6.3** Il Presidente è investito della rappresentanza legale dell'associazione e dell'uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee all'associazione.
- **6.4** In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente se nominato.

#### Articolo 7: il Segretario Generale

- **7.1** Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio che stabilisce.
- **7.2** Il Segretario Generale, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo le direttive del Presidente, provvede alla gestione corrente dell'associazione e quindi: redige i programmi di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, dà attuazione secondo le direttive date dal Presidente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e fiscale; sovrintende alla custodia e manutenzione dei beni appartenenti alla Fondazione; svolge tutte le altre mansioni a lui attribuite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
- 7.3 Per il compimento degli atti di sua competenza è investito dei poteri di rappresentanza e di firma.

## **Articolo 8: Il tesoriere**

- 8.1 Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo a maggioranza di 2/3.
- 8.2 Il tesoriere è responsabile della contabilità delle finanze dell'associazione.
- **8.3** Il tesoriere, al termine di ogni esercizio, redige, in collaborazione con il segretario generale una relazione di sintesi sulle finanze dell'associazione, e una previsione per il prossimo esercizio.

## Articolo 9: esercizi e bilancio

- 9.1 Gli esercizi dell'associazione hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- **9.2** Al termine di ogni esercizio verrà redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
- **9.3** Il bilancio prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo dovrà essere trasmesso all'assemblea dei soci che esprimerà il proprio parere nella relazione che verrà all'uopo redatta.
- **9.4** Resta confermato il divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione secondo quanto previsto dal precedente articolo 2.2.

## Articolo 10: devoluzione del patrimonio

**10.1** Qualora gli scopi dell'associazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, il patrimonio sarà devoluto a favore di altra associazione o fondazione o ente che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, salvo in ogni caso diversa destinazione prevista dalla legge.

## **Articolo 11: rinvio**

**11.1** Per quant'altro non previsto dal presente statuto, l'associazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni nonché dalle altre norme di legge statale e regionale che riguardano le associazioni, le fondazioni e gli enti non profit.